



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 26 novembre 2021 n.190

(Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2021 n.188)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 11 novembre 2021 n.188 - Ulteriori disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 e proroga delle misure – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- *vista l'Ordinanza n.4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;*
- *viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- *preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica nella Repubblica di San Marino;*
- *considerate le dichiarazioni rilasciate dal Direttore Regionale dell'OMS per l'Europa del 4 novembre 2021 e, in particolare, l'appello alle autorità sanitarie a riconsiderare le cosiddette “misure sociali” quali i test, il distanziamento, la ventilazione degli spazi interni e l'utilizzo di mascherine;*
- *considerato altresì come la stessa OMS sottolinei l'importanza delle misure sociali accanto alla rapida, equa e generalizzata vaccinazione per prevenire la recrudescenza del COVID-19 e garantire la libertà di continuare a vivere, evitando blocchi diffusi e dannosi;*
- *considerate la necessità e l'urgenza di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.48 adottata nella seduta dell'8 novembre 2021;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nelle sedute del 23 e 24 novembre 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.9 del 24 novembre 2021;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 5 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 11 novembre 2021 n.188 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 E PROROGA DELLE MISURE

Art. 1

(Finalità e proroghe)

1. Al fine di garantire l'attuazione di strumenti adeguati a salvaguardare l'importante risultato raggiunto dalla Repubblica di San Marino con la campagna di vaccinazione e, al contempo, intervenire con misure di prevenzione più stringenti laddove sono state evidenziate dinamiche che agevolano la potenziale diffusione del contagio da COVID-19, ove non in contrasto con il presente decreto – legge e salvo diverse misure e disposizioni contenute nei successivi articoli, sono prorogate le misure e le disposizioni del Decreto – Legge 26 febbraio 2021 n.26, del Decreto – Legge 23 marzo 2021 n.57, del Decreto – Legge 23 marzo 2021 n.58, del Decreto – Legge 31 marzo 2021 n.62, del Decreto – Legge 28 aprile 2021 n.72, del Decreto – Legge 30 aprile 2021 n.85, del Decreto – Legge 16 giugno 2021 n.107, del Decreto – Legge 19 luglio 2021 n.134 e del Decreto – Legge 29 ottobre 2021 n.182, sino alle ore 05.00 del 14 gennaio 2022.

Art. 2

(Misure generali)

1. È fatto obbligo ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) di non uscire di casa e contattare telefonicamente il proprio medico curante.
2. È fatto obbligo di indossare correttamente sui mezzi di trasporto pubblici i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei dodici anni, e soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti. Non sono considerati dispositivi di protezione delle vie respiratorie le visiere-parafiatto in plexiglass.
3. Ogni locale aperto al pubblico ha l'obbligo di mettere a disposizione di clienti e personale distributori di igienizzante idroalcolico per le mani, di curare l'igiene degli spazi comuni (locali igienici e di servizio, tavoli e sedie ecc.), di garantire l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione. È fatto obbligo nei locali pubblici aperti al pubblico, ove sia prevista somministrazione di cibi e bevande, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto – legge.

Art. 3

(Utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico)

1. È fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina nei luoghi chiusi, aperti al pubblico, sia per gli utenti sia per gli operatori, ad esclusione dei casi in cui:
 - a) siano previste misure differenti stabilite con protocolli validati dall'ISS;
 - b) si sia soli o insieme al proprio nucleo di conviventi.
2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1:
 - a) i bambini al di sotto dei dodici anni;
 - b) i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.

Non è ammesso l'uso di visiere parafiato in plexiglass.

3. Nelle attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è obbligatorio indossare la mascherina all'entrata, all'uscita e durante ogni spostamento interno, e rispettare il distanziamento interpersonale.

4. Ogni attività aperta al pubblico ha l'obbligo di fare osservare l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione.

Art. 4

(Disposizioni relative a teatri, musei, biblioteche, luoghi della cultura e manifestazioni sportive al chiuso)

1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 3 del Decreto – Legge 29 ottobre 2021 n.182, non è consentita alcuna consumazione all'interno delle sale cinematografiche, ma unicamente nell'area bar delle stesse e nel rispetto dei distanziamenti e dell'utilizzo dei presidi per l'igienizzazione.

2. Le manifestazioni sportive al chiuso ospitano il pubblico nella misura dell'80% della capienza massima prevista. È prescritto per il pubblico l'uso della mascherina.

Art. 5

(Ulteriori disposizioni per il controllo degli accessi laddove non sia possibile garantire il distanziamento)

1. Per l'accesso a tutti i locali al chiuso aperti al pubblico all'interno dei quali non sia possibile garantire un distanziamento continuo o posti a sedere per tutti i presenti, (come sale giochi, bowling, sale da ballo, locali nei quali venga organizzata una festa o eventi e simili), nonché per l'accesso alle manifestazioni, incluse quelle sportive, gli spettacoli, gli eventi di intrattenimento, le feste ed eventi che prevedano il ballo, è richiesta la verifica del possesso, in corso di validità, di uno dei seguenti documenti:

- a) San Marino Digital Covid Certificate (SMDCC) di cui al Decreto – Legge 16 giugno 2021 n. 109 già disponibile per ogni assistito ISS vaccinato all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico, o di equivalente EU Digital COVID Certificate (EUDCC);
- b) Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 di cui all'articolo 16 e all'Allegato 2 del Decreto – Legge 30 aprile 2021 n.85;
- c) certificato anticorpale di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto – Legge 16 giugno 2021 n.109 avente esito non inferiore alla soglia stabilita all'articolo 1, comma 3, lettera a, punto iii) del Decreto – Legge 16 giugno 2021 n.107 di possesso di anticorpi superiori a 50 AU/ml (corrispondenti a 7,1 BAU/ml secondo l'unità di misura adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS-WHO);
- d) apposito certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 12 mesi precedenti;
- e) apposito certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l'ISS, presso le farmacie sammarinesi o presso strutture sanitarie autorizzate, nell'arco delle ultime 48 ore per tampone antigenico e 72 ore per tampone molecolare.

2. Per quanto riguarda le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche eventuali differenti misure di tutela saranno declinate con appositi protocolli emessi dall'ISS e validati dall'Authority Sanitaria. Per gli Enti e le società dello Stato eventuali differenti misure di tutela saranno declinate con appositi protocolli validati dall'ISS.

3. L'accesso ai locali di cui al comma 1, nonché ai locali con funzione C9) di cui al comma 1 dell'articolo 83 della Legge 14 dicembre 2017 n.140, è consentito ad un numero limitato di utenti

per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di distanza interpersonale e costante.

4. La verifica del possesso di uno dei documenti di cui al comma 1, lettere da a) ad e), in corso di validità è effettuata da personale a ciò adibito a cura della proprietà, del gestore o dell'organizzazione su tutti i soggetti con età superiore ad anni 12.

5. In tutti i locali e gli eventi per l'accesso ai quali sia richiesto, a mente del presente articolo, il possesso di uno dei documenti di cui al comma 1, lettere da a) a e) in corso di validità, rimane altresì vigente l'obbligo di indossare correttamente la mascherina.

6. Le unità ed articolazioni organizzative del Settore Pubblico Allargato con sportelli aperti al pubblico adottano modalità organizzative volte a regolare e contingentare l'accesso degli utenti ai locali degli uffici medesimi allo scopo di prevenire rischi legati al mancato mantenimento della distanza interpersonale di cui ai superiori commi.

Art. 6

(Attività motoria e sportiva)

1. Le discipline sportive collettive o individuali di contatto, nonché gli allenamenti a circuito ove previsto l'utilizzo promiscuo di attrezzature sono consentiti purché praticati da persone in possesso di uno dei documenti di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto – legge.

2. Le attività sportive agonistiche federali o di club afferenti a competizioni sportive di calendario nazionale italiano e/o internazionali, oppure esami o concorsi internazionali o italiani, si svolgono sulla base dei protocolli sanitari disposti dalle Organizzazioni Sportive di riferimento. Tale disposizione si applica anche in merito alla presenza del pubblico a tali competizioni. Tali protocolli devono essere trasmessi al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

3. Le strutture sportive in gestione al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese sono accessibili esclusivamente ad utilizzatori residenti, titolari di permesso di soggiorno, oppure ad utilizzatori non residenti, purché in possesso di uno dei documenti di cui all'articolo 5, comma 1.

4. Restano salve tutte le disposizioni in vigore già contenute nell'articolo 4 del Decreto Legge 16 giugno 2021 n.107, non in contrasto con quanto contenuto nel presente articolo.

Art. 7

(Rafforzamento delle misure di controllo e sanzioni)

1. Per la durata del presente decreto - legge i Corpi di Polizia rafforzano il monitoraggio a campione nei locali aperti al pubblico verificando il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto – legge.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 2, dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3 e dell'articolo 4, comma 2, da parte dell'utente sono puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 300,00 (trecento/00) con facoltà di oblazione volontaria.

3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, e di cui all'articolo 5 da parte di operatore economico con attività aperta al pubblico è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 300,00 (trecento/00) con facoltà di oblazione volontaria.

3 bis. Il mancato rispetto dell'obbligo da parte di operatore economico di mettere a disposizione distributori di igienizzante o di curare l'igiene degli spazi comuni o di esporre nei locali aperti al pubblico il cartello che riporta il numero massimo di persone ammesse, di cui all'articolo 2, comma 3, sono puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 1.000,00 (mille/00) con facoltà di oblazione volontaria.

4. In caso di reiterazione, nell'arco di 30 giorni, delle infrazioni inerenti gli operatori economici, oltre alle sanzioni di cui al comma 3, si provvede alla sospensione temporanea ed

immediata della licenza d'esercizio per giorni 15 (quindici). È esclusa la facoltà di oblazione volontaria.

5. Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al presente decreto-legge è fissato in 60 (sessanta) giorni.

6. Nel caso in cui i trasgressori siano persone non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, gli stessi devono provvedere all'immediato pagamento dell'importo o produrre idonea fidejussione di terzi che garantisca tale pagamento: in difetto di ciò l'agente accertatore provvede al ritiro cautelare della patente di guida o altro documento identificativo della persona che verrà restituito contestualmente al versamento della somma dovuta.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 novembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini